



ASSOLOMBARDA

La definizione agevolata dei PVC, degli inviti al contraddittorio e degli atti di accertamento

Avv. Eugenio Briguglio,
Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili

04 febbraio 2019

La cronistoria dei condoni

Condoni	Governi
Legge 31 ottobre 1963 n. 1458	I Governo Leone (DC)
Decreto legge 05 novembre 1973 n. 660	IV Governo Rumor (DC-PSI-PSDI-PRI)
Decreto legge 10 luglio 1982 n. 429	Governo Spadolini (DC-PSI-PSDI-PRI-PLI)
Legge 30 dicembre 1991 n. 413	VII Governo Andreotti (DC-PSI-PSDI-PLI)
Decreto legge 30 settembre 1994 n. 564	I Governo Berlusconi (FI-LN-AN-CCD-UDC)
Decreto legge 25 settembre 2001 n. 350	III Governo Berlusconi (FI-AN-UDC-LN-NPSI)
Legge 27 dicembre 2002 n. 289	III Governo Berlusconi (FI-AN-UDC-LN-NPSI)
Decreto legge 01 luglio 2009 n. 78	IV Governo Berlusconi (PdL-LN-MPA)
Decreto legge 06 luglio 2011 n. 98	IV Governo Berlusconi (PdL-LN-MPA)
Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50	Governo Gentiloni (PD-NCD-UDC-Vari)
Decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119	Governo Conte (M5S-LN)

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Previsione attuale	Art. 1 D.L. 23/10/2018 n. 119
Provvedimento attuativo	Provvedimento prot. n. 17776/2019 del 23 gennaio 2019
Vecchia previsione	Art. 15 Legge 27/12/2002 n. 289

Definizione agevolata dei p.v.c. (1/9)

Art. 1, co. 1, D.L. 23/10/2018 n. 119

1. Il contribuente può definire il contenuto **integrale** dei processi verbali di constatazione **redatti ai sensi** dell'art. 24 della L. 4/29, **consegnati entro** la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 218/97.

Art. 15, co. 1, L. 27/12/2002 n. 289

1. [...] i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti [...], **senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni [...]**

Definizione agevolata dei p.v.c. (9/9)

Art. 1, co. 2, D.L. 23/10/2018 n. 119

Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate **entro il 31 maggio 2019** con le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate [*vedi **Provvedimento prot. n. 17776/2019 del 23 gennaio 2019***], per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

Definizione agevolata dei p.v.c. (2/9)

Art. 1, co. 3, D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15 L. 27/12/2002 n. 289
<p>3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p><i>Non presente</i></p>

Definizione agevolata dei p.v.c. (3/9)

Art. 1, co. 4, D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15 L. 27/12/2002 n. 289
<p>4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.</p>	<p><i>Non presente</i></p>

Definizione agevolata dei p.v.c. (4/9)

Art. 1, co. 5, D.L. 23/10/2018 n. 119

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, **senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'art. 17, c. 1, D.Lgs. 471/97 e degli interessi** entro il 31 maggio 2019.

Art. 15, co. 1, L. 27/12/2002 n. 289

1. [...] i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti [...], **senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni** [...].

Definizione agevolata dei p.v.c. (5/9)

Art. 1, co. 6, D.L. 23/10/2018 n. 119

6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'*articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014*, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'*articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013*, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

Art. 15, co. 4-ter, L. 27/12/2002 n. 289

4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

Definizione agevolata dei p.v.c. (6/9)

Art. 1, co. 7 e 8, D.L. 23/10/2018 n. 119

7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Art. 15, co. 5, L. 27/12/2002 n. 289

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, **esclusa in ogni caso la compensazione** prevista dall'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.

Definizione agevolata dei p.v.c. (7/9)

Art. 1 D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15, co. 5, L. 27/12/2002 n. 289
	<p>5. [...] L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.</p>

Definizione agevolata dei p.v.c. (8/9)

Art. 1, co. 9, D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15 L. 27/12/2002 n. 289
<p>9. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.</p>	<p><i>Non presente</i></p>

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Previsione attuale	Art. 2 D.L. 23/10/2018 n. 119
Provvedimento attuativo	Provvedimento Prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018
Vecchia previsione	Art. 15 Legge 27/12/2002 n. 289

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (1/11)

Art. 2, co. 1 e 2, D.L. 23/10/2018 n. 119

1. Gli **avvisi di accertamento**, gli **avvisi di rettifica e di liquidazione**, gli **atti di recupero** notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, **senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori**, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme contenute negli **inviti al contraddittorio** di cui agli art. 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, **senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori**, entro trenta giorni dalla predetta data.

Art. 15, co. 1, L. 27/12/2002 n. 289

1. Gli **avvisi di accertamento** per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli **inviti al contraddittorio** di cui agli art. 5 e 11 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione [...] possono essere definiti [...], **senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni** [...]

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (7/11)

Art. 2, co. 3, D.L. 23/10/2018 n. 119	L. 27/12/2002 n. 289
<p>3. Gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.</p>	<p><i>Non presente</i></p>

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (2/11)

Art. 2 D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15, co. 2, L. 27/12/2002 n. 289
<p><i>Non presente</i></p>	<p>2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (3/11)

Art. 2, co. 6 e 7, D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15, co. 3, L. 27/12/2002 n. 289
<p>6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.</p> <p>7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.</p>	<p><i>Non presente</i></p>
<p><i>Non presente</i></p>	<p>3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.</p>

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (4/11)

Art. 2, co. 4, D.L. 23/10/2018 n. 119

4. La definizione di cui ai commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 15, co. 5, L. 27/12/2002 n. 289

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, **esclusa in ogni caso la compensazione** prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003 [...].

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (5/11)

Art. 2, co. 4, D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15, co. 5, L. 27/12/2002 n. 289
<p><i>Non presente</i></p>	<p>5. [...] L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.»</p>

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (6/11)

D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15, co. 1, L. 27/12/2002 n. 289
<i>Non presente</i>	La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (8/11)

D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15, co. 3-bis, L. 27/12/2002 n. 289
<i>Non presente</i>	3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (9/11)

Art. 2, co. 5, D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15, co. 4-ter, L. 27/12/2002 n. 289
<p>5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.</p>	<p>4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.</p>

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (10/11)

Art. 2 D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15, co. 7, L. 27/12/2002 n. 289
<p><i>Non presente</i></p>	<p>7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli artt. 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. E' altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.</p>

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (11/11)

Art. 2 D.L. 23/10/2018 n. 119	Art. 15, co. 8, L. 27/12/2002 n. 289
<p><i>Non presente</i></p>	<p>«8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.»</p>



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
Seguici su

